



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

(PROVINCIA DI LUCCA)

**Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi
locali ex art. 15-ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è dare attuazione alla previsione dell'art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili (ICI, ISCOPI, IMU e TASI), Imposta di Soggiorno (IDS), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) oltre a quelli di futura istituzione.

Art.2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorché un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati. Costituiscono violazioni gravi:
 - a. quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi;
 - b. quelle che comportano complessivamente un debito tributario, risultante dalla notifica di un atto di accertamento, superiore ad Euro 2.500,00.
2. La violazione si considera sanata quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ottemperi ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni, anche con modalità rateali nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti vigenti in materia e da quanto in seguito disposto.
3. In caso di accordata rateizzazione, lo stato di irregolarità resta condizionatamente sospeso a decorrere dal pagamento della prima rata e finché il piano rateale venga puntualmente rispettato. Il pagamento dell'ultima rata determina il definitivo venir meno dello stato di irregolarità. Il mancato pagamento anche di solo una delle rate successive alla prima comporta nuovamente irregolarità ai sensi ed agli effetti di cui al comma 1.

Art. 3

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. In caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria di cui al precedente art. 2, l'ufficio competente notifica all'interessato la "Comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività", in ordine alle segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni, in esercizio nel Comune di Coreglia Antelminelli dal soggetto esercente attività commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
2. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

3. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1 e in seguito alla notifica del provvedimento di divieto di prosecuzione non è inoltre possibile richiedere o comunicare il subingresso nelle relative attività e l'eventuale svolgimento dell'attività da parte del terzo è da considerarsi abusivo.
4. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio Suap apposita comunicazione. L'ufficio Suap, ricevuta la prefata trasmetterà la stessa all'Ufficio Tributi per le opportune verifiche. Entro 10 giorni dalla trasmissione l'Ufficio tributi dovrà comunicare all'Ufficio Suap apposito riscontro in merito alla regolarizzazione della posizione da parte del soggetto moroso.
5. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione, nel rispetto delle modalità e dei requisiti per la concessione della stessa, previsti dal Regolamento Generale delle Entrate. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i termini previsti dal Regolamento, della prima rata, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.
6. In seguito alla notifica del provvedimento di concessione della rateizzazione, e sino all'integrale pagamento del piano, lo stato di irregolarità si intenderà sospeso, ma non sarà possibile richiedere o comunicare il subingresso nelle relative attività.

Art. 4

Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione e affitto d'azienda

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.
4. Nell'ambito di un contratto di affitto di ramo d'azienda, il trasferimento e l'eventuale successiva retrocessione al proprietario non determinerà la revoca della sospensione della concessione, autorizzazione o licenza, che rimarrà efficace sino all'integrale pagamento del debito.

Art. 5

Modalità di verifica

1. Con cadenza semestrale, l'ufficio Suap trasmette all'Ufficio Tributi l'elenco delle attività commerciali o produttive che risultano intestatarie di concessioni sul territorio comunale ai fini della verifica periodica.
2. L'Ufficio Tributi trasmette all'Ufficio Suap le risultanze del controllo indicando espressamente quali sono i soggetti per i quali sussiste una irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 2, del presente Regolamento e quelli per i quali sussiste una irregolarità non rilevanti ai sensi del menzionato articolo.
3. L'Ufficio Suap provvederà:
 - a. Ad attivare la procedura di sospensione di cui all'art. 3 nei confronti dei soggetti per i quali sussiste una irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 2, del presente Regolamento;
 - b. Ad invitare i soggetti che non presentano un'irregolarità rilevante a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione. La cennata comunicazione verrà predisposta in collaborazione con l'Ufficio Tributi.

Art. 6

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari e normative vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche nei confronti di tutte le attività già in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.
3. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione all'albo pretorio online della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.